

Con delibera del Consiglio d'ambito di Atersir n. 11 dell'11 aprile 2022 si è disposto e approvato, fra gli altri, in fase di prima applicazione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), i seguenti punti:

1) di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF;

2) di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF e fatti salvi gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

3) di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui al precedente punto 1);

ai quali obblighi di qualità tecnica/contrattuale e di servizio, devono attenersi i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Questa delibera di ATERSIR recepisce la delibera di ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022 ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale ARERA approvava il “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” che, all'art. 3, stabilisce che l'Ente territorialmente competente deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del nuovo Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al relativo testo unico, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Questo testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riporta tutta una serie di articoli che regolano ed obbligano i gestori a soddisfare una serie di punti sulla qualità contrattuale, tecnica e di servizio.

Alcuni obblighi di qualità di servizio da soddisfare da parte dei gestori sono minimi e obbligatori e devono essere garantiti da tutti i gestori a livello nazionale, mentre altri obiettivi di qualità contrattuale e tecnica sono facoltativi.

ATERSIR di conseguenza con la citata delibera del Consiglio d'ambito di Atersir n. 11 dell'11 aprile 2022, per ora ha deliberato di attenersi e di rispettare già nei contratti in essere gli obblighi minimi di qualità del servizio.

La scelta di ATERSIR ricade quindi nello schema I come da seguente tabella individuata dal testo unico a pag 10:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Tali obblighi minimi di qualità di servizio sono elencati sempre all'interno del Testo unico a pag 43-44 come segue:

Obblighi di servizio che devono essere garantiti dal gestore

	Schema I
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5	SI
Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7	SI
Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11	SI
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18	SI
Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i> di cui all'Articolo 19 e all'Articolo 22	n.a ²
Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22	SI
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)	SI
Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi di cui all'Articolo 29 e all'Articolo 30	SI
Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all'Articolo 32	SI
Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all'Articolo 35.1	SI

Predisposizione di un <i>Programma delle attività di raccolta e trasporto</i> di cui all'Articolo 35.2	SI
Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un <i>Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità</i> di cui agli Articoli 35.3 e 35.4	n.a.
Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 36	n.a.
Predisposizione di un <i>Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade</i> di cui all'Articolo 42.1	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 43	n.a.
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48	SI

Per n.a. si intende non applicato.